

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 1988

che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(88/449/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato il 19 dicembre 1984 una risoluzione relativa alla sicurezza stradale ⁽⁴⁾;

considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ prevede il regolare controllo tecnico soltanto per talune categorie di veicoli (autobus, veicoli commerciali pesanti, rimorchi e semirimorchi che superano 3,5 tonnellate, taxi ed ambulanze);

considerando che conviene estendere il controllo tecnico anche ai camioncini ed ai furgoncini, mentre prosegue l'esame della proposta della Commissione quanto all'instaurazione di tale controllo per le automobili private;

considerando che gli attuali sistemi di controllo di tali veicoli, dove essi esistono, differiscono in modo sostanziale e che pertanto è necessario non solo imporre il controllo di tali veicoli ma anche armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente;

considerando che nel fissare la data di applicazione delle misure previste dalla presente direttiva occorre tener conto di un periodo di tempo indispensabile per l'organizzazione o il rafforzamento dell'apparato amministrativo e tecnico destinato all'esecuzione dei controlli, specie in quegli Stati membri dove questo regime di controllo non esiste ancora,

⁽¹⁾ GU n. C 133 del 31. 5. 1986, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 194.

⁽³⁾ GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. C 341 del 29. 12. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/143/CEE è modificata come segue:

1) il testo attuale dell'articolo 7 diventa paragrafo 1 di questo articolo ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Per quanto riguarda i veicoli di cui al punto 5 dell'allegato I, sino al 1° gennaio 1993 si applica il paragrafo 1.

Tuttavia, negli Stati membri in cui non esiste un sistema di controllo tecnico per questa categoria di veicoli, il paragrafo 1 si applica fino al 1° gennaio 1995 »;

2) all'allegato I è aggiunto il punto seguente:

«5. Veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati normalmente al trasporto di cose su strada, con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 kg, eccetto i trattori e le macchine agricole»

3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica ⁽⁶⁾.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva.

⁽⁶⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 28 luglio 1988.